

Il giorno 14/05/2024, il VICESINDACO METROPOLITANO Marco Panieri, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

## **ATTO N. 109**

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Fasc. 06.05.06/2/2024

## AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

### SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**Oggetto:** *CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IL COMUNE DI BOLOGNA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA COPERTURA DI FABBISOGNI PROFESSIONALI - PROROGA VALIDITÀ.*

### IL SINDACO METROPOLITANO

#### **Decisione:**

- 1) **Approva** la modifica della “*Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna per la copertura di fabbisogni professionali*”<sup>1</sup> come da allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) **Precisa** che la modifica di cui al punto precedente, relativa allo schema approvato con precedente Atto Sindacale<sup>2</sup>, è limitata all’art. 4, rubricato “Durata dell’accordo”, con l’inserimento della clausola che prevede la proroga della validità della convenzione, senza soluzione di continuità, fino al termine del 31 dicembre 2025, secondo quanto contenuto nello stesso Allegato A) sopra citato;
- 3) **Dà atto** che tutte le restanti parti della convenzione in oggetto<sup>3</sup> sono confermate;
- 4) **Autorizza** la Dirigente dell’Area Risorse Programmazione e Organizzazione alla sottoscrizione della modifica della convenzione di cui al punto 1), con facoltà di apporre modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 5) Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente come meglio precisato in motivazione.

#### **Motivazione:**

---

<sup>1</sup> Si veda Convenzione sottoscritta tra gli enti p.g. n. 26031/2021.

<sup>2</sup> Si veda Atto Sindacale n. 105 del 28/04/2021.

<sup>3</sup> Si veda testo citato in nota 1.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna agli artt. 1, 4 e 20 prevede che la stessa possa sempre stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione interistituzionali ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse e che possa siglare accordi con la Regione e gli altri enti locali interessati finalizzate al miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadino secondo principi di equità, trasparenza, correttezza, efficienza e tempestività.

La normativa vigente<sup>4</sup> prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi, quale generalizzata espressione del principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune<sup>5</sup>. Tali atti sono preordinati al perseguimento di uno scopo comune, tesi ad instaurare una collaborazione tra due o più parti pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, funzionale al miglior svolgimento della pubblica funzione ovvero di attività di interesse comune in materia di reclutamento del personale dipendente.

La Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna hanno precedentemente sottoscritto la Convenzione<sup>6</sup> per regolare i rapporti tra gli enti sottoscrittori nell'ipotesi di espletamento di concorsi unici e nell'utilizzo reciproco delle proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale<sup>7</sup>.

Considerato il termine di scadenza della Convenzione citata e rilevato che la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Bologna hanno manifestato, per le vie brevi, l'interesse alla proroga della validità dell'accordo medesimo si è ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla proroga del termine di validità della stessa Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna, fino al 31/12/2025, permanendone l'esigenza e l'interesse da parte degli enti sottoscrittori.

Ritenuto, quindi, di intervenire modificando la convenzione in tal senso, limitatamente all'art. 4, rubricato "Durata dell'accordo", inserendo la specifica riportata nello schema di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con conferma delle restanti parti non oggetto della presente modifica, e di autorizzarne la sottoscrizione a cura della Dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione.

---

<sup>4</sup> Art. 15 della legge n. 241/1990; l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3; l'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; D.L. n. 101/2013 (l. 125/2013), in particolare l'art 4.

<sup>5</sup> Si vedano gli articoli 5 comma 1 e 33 del Regolamento per ordinamento uffici e servizi della Città metropolitana di Bologna nel testo vigente.

<sup>6</sup> Si veda Convenzione citata in nota 1.

<sup>7</sup> Si veda Atto del Sindaco metropolitano n. 66 del 12/03/2024 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 sezione 3.3 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'art. 33<sup>8</sup> comma 2) lettera g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Giampiero Veronesi.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 5) del dispositivo; gli eventuali oneri diretti previsti nei successivi accordi specifici siglati di volta in volta fra gli Enti saranno declinati all'interno dell'atto dirigenziale di approvazione degli stessi accordi, compatibilmente alle risorse disponibili e nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e delle norme regolamentari della Città metropolitana.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per giorni 15 consecutivi.

### **Allegato**

Schema di modifica della Convenzione (allegato A)

*Bologna, lì 14/05/2024*

*per il Sindaco Metropolitano*

**IL VICESINDACO METROPOLITANO**

*Marco Panieri<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

(omissis)

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

(omissis).

<sup>9</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).